



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente  
Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti  
Via Vannetti, 32 - 38122 Trento  
Tel. 0461492600 - Fax 0461492601  
e-mail: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Trento, 27 maggio 2011  
Prot. n. D319/11/322358/1.1.2/10-11

Agli Assessorati provinciali  
Ai Dipartimenti della PAT  
Ai Servizi della PAT  
Ai progetti e incarichi speciali della PAT  
Alle Agenzie ed Enti strumentali  
Ai Comuni  
Alle Comunità di Valle  
Alle Aziende pubbliche di servizi alla persona  
LORO SEDI

Oggetto: applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7 e disciplina regolamentare generale.

La nuova disciplina della legge provinciale sui lavori pubblici n. 26 del 10 settembre 1993, così come modificata dalla L.P. 24 luglio 2008, n. 10 e dalla L.P. 7 aprile 2011, n. 7 che ha recepito le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 12 febbraio 2010, è entrata in vigore il 27 aprile 2011.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige") e per le materie in esso indicate, alla Provincia Autonoma di Trento è riconosciuta potestà normativa da esercitare in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali.

Tale potestà si esplica nell'attività legislativa e regolamentare anche in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.

La legge sui lavori pubblici e le relative norme regolamentari di attuazione costituiscono l'ordinamento dei lavori pubblici provinciale.

Ai sensi dell'articolo 105 del citato Statuto, nelle materie attribuite alla competenza della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

La Legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7 detta una specifica disciplina transitoria in ordine all'efficacia della nuova legge sui lavori pubblici ed all'attuazione regolamentare della stessa.

Alla luce della normativa sopra richiamata, l'attuale ordinamento provinciale dei lavori pubblici si struttura come indicato appresso.

## Ambito applicativo

La nuova legge provinciale e la relativa disciplina regolamentare si applica a tutti i lavori pubblici, sia sopra che sotto la soglia comunitaria, il cui bando di gara sia stato pubblicato contestualmente o successivamente alla data del 27 aprile 2011. Qualora la pubblicazione del bando di gara sia antecedente alla predetta data, continuano ad applicarsi le norme sui lavori pubblici vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Si precisa che, benché la denominazione della legge in esame sia rimasta immutata (L.P. n. 26 del 10 settembre 1993, ovvero "*Legge provinciale sui lavori pubblici*" secondo la denominazione stabilita dall'articolo 9 della L.P. 16/2008), ai fini operativi la data del 27 aprile 2011 costituisce il discrimine tra la disciplina previgente e la nuova disciplina.

## Efficacia ed operatività delle norme

La disciplina transitoria dettata dalla L.P. 7 aprile 2011, n. 7 stabilisce l'immediata operatività della nuova legge provinciale sui lavori pubblici nella sua interezza, salvo alcune eccezioni connesse all'emanazione di uno o più regolamenti provinciali attuativi.

A tal fine la disciplina transitoria individua tassativamente le disposizioni che risultano prive di efficacia sino all'entrata in vigore del relativo regolamento provinciale.

Stante la temporanea inefficacia delle suddette disposizioni, la disciplina dei relativi istituti, quando non è rimessa a fonti diverse dalla nuova legge sui lavori pubblici, rimane inibita sino all'emanazione del regolamento provinciale.

A tal fine possono individuarsi tre categorie di disposizioni ciascuna con una propria disciplina:

### a) *Disposizioni supplite dalla normativa statale*

Tali sono le disposizioni della nuova legge provinciale i cui istituti, in mancanza di un regolamento provinciale attuativo, vengono disciplinati dalle **norme di legge e regolamentari dello Stato** (articolo 53, comma 3, lettera a) della L.P. 7 del 2011):

- a) **Articolo 1, comma 6**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Oggetto*", comma inerente all'applicazione della legge in esame ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scapito totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, nonché l'indicazione delle relative modalità operative.
- b) **Articolo 39, comma 1, lettera b)**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Criteri di aggiudicazione*", lettera inerente all'aggiudicazione dei lavori pubblici con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) **Articolo 42, comma 4**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto*", comma inerente alla possibilità del pagamento diretto dei subappaltatori;
- d) **Articolo 49, comma 10**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Concessione di lavori pubblici*", comma inerente alla possibilità di cedere in proprietà, o in diritto di godimento ai concessionari, i beni immobili in disponibilità delle amministrazioni aggiudicatrici, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni che siano più di interesse pubblico;
- e) **Articolo 58.12**, nuova L.P. 26/1993: fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 53 della L.P. 7/2011, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Riserve. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore*". L'articolo rinvia alla normativa statale la regolamentazione della fattispecie in rubrica che a livello locale è

sprovvista di disciplina. La disciplina dell'accordo bonario prevista dall'articolo 58 bis rimane inalterata.

- f) **Articolo 58.22**, comma 1, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Procedure di affidamento incarichi*", inerente all'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

**b) Disposizioni semplicemente inefficaci**

Tali sono le disposizioni della nuova legge provinciale che **non sono operative** (e quindi sono inapplicabili) sino all'emanazione del relativo regolamento provinciale attuativo (articolo 53, comma 3, lettera b) della L.P. 7 del 2011):

- a) **Articolo 9, comma 2**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Responsabile del progetto*", comma inerente alla facoltà del dirigente della struttura di nominare un Responsabile del progetto secondo la disciplina regolamentare di attuazione.
- b) **Articolo 17 bis**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Documento tecnico di cantiere*", inerente alla necessità di adottare un documento tecnico di cantiere che tenga traccia delle fasi esecutive dei lavori secondo la disciplina regolamentare di attuazione.
- c) **Articolo 24, comma 7**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Collaudo*", comma inerente alla acquisizione di apposita certificazione di qualità ai fini del collaudo dell'opera secondo la disciplina regolamentare di attuazione.
- d) **Articolo 42, commi 13 e 15**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto*", commi inerenti, rispettivamente, nei casi individuati nella disciplina regolamentare di attuazione: alla possibilità per l'appaltatore di fare eseguire al subappaltatore, in possesso dei requisiti, lavori in eccedenza di un massimo del 5% rispetto l'importo autorizzato; alla tutela dei fornitori dell'appaltatore e del subappaltatore mediante la sospensione dei pagamenti verso questi ultimi.
- e) **Articolo 58.30**, nuova L.P. 26/1993: limitatamente al secondo periodo, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Progettista e direzione dei lavori*", disposizione inerente alla definizione del ruolo del progettista e alla determinazione dei casi di incompatibilità tra il ruolo di progettista e di direttore dei lavori secondo la disciplina regolamentare di attuazione.

**c) Disposizioni supplite dalla precedente normativa provinciale**

Tali sono le disposizioni della nuova legge provinciale i cui istituti, in mancanza di un regolamento provinciale attuativo, vengono disciplinati dalle norme di legge e regolamentari della legge provinciale n. 26/1993 **nella stesura antecedente alla riforma** operata con L.P. 10 del 2008 (articolo 53, comma 4 della L.P. 7 del 2011):

- a) al posto della disciplina contenuta nell'articolo 51 della nuova della legge provinciale sui lavori pubblici, sino all'emanazione del regolamento provinciale attuativo, continua ad applicarsi la disciplina delle *varianti progettuali* contenuta nell'articolo 51 della legge provinciale n. 26/1993 nella precedente stesura;
- b) al posto della disciplina contenuta nell'articolo 58.12 della nuova della legge provinciale sui lavori pubblici, sino all'emanazione del regolamento provinciale attuativo, continua ad applicarsi la disciplina dell'*accordo bonario* prevista dall'articolo 58 bis della legge provinciale n. 26/1993 nella stesura antecedente alla riforma operata con L.P. 10 del 2008.

## **Disciplina regolamentare generale**

Per tutte le altre disposizioni della nuova legge, non contemplate dall'articolo 53, commi 3 e 4, della L.P. 7/2011, innanzi sinteticamente riportate, si indica la seguente disciplina regolamentare.

### **a) *Il regolamento provinciale (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.)***

In attuazione della nuova legge continua ad applicarsi prioritariamente il **regolamento provinciale** stabilito con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. nella parte ancora in vigore (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti") nell'ultima stesura epurata dalle norme abrogate con la stessa L.P. 7/2011.

In specie, l'art 52 della L.P. 7/2011 ha abrogato le seguenti disposizioni del predetto D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e segnatamente: a) il comma 3 dell'articolo 1; b) l'articolo 2; c) l'articolo 5 ad eccezione del comma 7; d) l'articolo 6 ad eccezione del comma 4 bis; e) il comma 4 dell'articolo 9; f) l'articolo 23; g) il comma 1 dell'articolo 43 bis.

Nei casi in cui il regolamento provinciale operi un rinvio alla vecchia disciplina, tali rinvii si intendono riferiti ai corrispondenti istituti disciplinati dalla nuova legge (*cf.* articolo 52, comma 2 della L.P. 7 del 2011).

### **b) *Il regolamento statale (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)***

La disciplina transitoria dettata dalla L.P. 7/2011 (articolo 53, comma 2) indica alcuni casi tassativi che trovano attuazione attraverso l'immediata applicazione delle norme contenute nel **regolamento statale (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)**, ancorché non ancora entrato in vigore ed in quanto compatibile con la legge provinciale. Essi riguardano:

- a) **Articolo 14, comma 02**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Progettazioni*", comma che rinvia al regolamento per la determinazione del contenuto degli elaborati progettuali del documento preliminare di progettazione;
- b) **Articolo 21, commi 1 e 2**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Concorso di progettazione*", commi che rinviano al regolamento per l'indicazione delle modalità di affidamento della progettazione di lavori di particolare rilevanza architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, tecnologico mediante concorso di progettazione e dei criteri di determinazione del premio da assegnare al vincitore e delle altre somme da assegnare a titolo di rimborso spese.
- c) **Articolo 23 bis**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Coperture assicurative*", articolo che rinvia al regolamento l'adozione di schemi-tipo inerenti le polizze assicurative ed indennitarie da parte dell'esecutore dei lavori.
- d) **Articolo 30, comma 5**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Procedure di affidamento*", comma che rinvia al regolamento la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla legge. Si precisa che, fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 30, comma 5, della legge in esame, le modalità di svolgimento delle procedure aperte, indipendentemente dal valore dell'affidamento, e le modalità di svolgimento delle altre procedure previste dall'articolo 30, limitatamente agli affidamenti che superano la soglia comunitaria, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in quanto compatibile.
- e) **Articolo 40 bis, comma 8**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato "*Fasi dell'aggiudicazione*", comma che rinvia al regolamento l'indicazione del contenuto del programma dei lavori;

- f) **Articolo 42, comma 9**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato “*Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto*”, comma che rinvia al regolamento l’indicazione delle eccezioni al divieto di subappalto a cascata nonché delle modalità di avvalimento di imprese di fiducia da parte del fornitore o del subappaltatore;
  - g) **Articolo 46 bis, comma 5**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato “*Anticipazioni alle imprese appaltatrici*”, comma che rinvia al capitolato generale da adottare con regolamento l’indicazione degli interessi di mora sull’importo dell’anticipazione in caso di mancata erogazione;
  - h) **Articolo 46 ter, comma 2**, nuova L.P. 26/1993: articolo rubricato “*Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici*”, comma che rinvia al regolamento la determinazione dei limiti di ammissibilità, i criteri di calcolo e i casi di corresponsione del premio di accelerazione per l’anticipata conclusione dei lavori;
  - i) **Articolo 58.6, comma 2**, nuova L.P. 26/1993: “*Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto*”, comma che rinvia al regolamento la determinazione delle modalità di redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile ed al contenuto dello stesso.
- c) *I regolamenti statali (D.P.R. 554/1999, D.M. 145/2000 e D.P.R. 34/2000)*

In via residuale, fatto salvo quanto esposto ai punti a) e b), fino alla data dell’8 giugno 2010, fissata per l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), continuano altresì ad applicarsi le disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. 554/1999, al D.M. 145/2000 ed al D.P.R. 34/2000.

\* \* \* \* \*

La L.P. 7/2011 detta una specifica disciplina in merito alla finanza di progetto disponendo che l’applicabilità dell’articolo 50 quater agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione adottati dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2011 nonché specifiche disposizioni in merito alla conformità della documentazione allegata alle proposte.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 64 - *Disposizioni finali*, della L.P. 26 del 1993, per gli istituti non contemplati dalla legge provinciale sui lavori pubblici trova applicazione la normativa comunitaria in materia.

\* \* \* \* \*

La presente circolare, unitamente al commento agli articoli della Legge provinciale sui lavori pubblici nel testo entrato in vigore il 27 aprile 2011, è pubblicata in Internet sul portale dell’Agenzia per i servizi ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)).

Ogni ulteriore aggiornamento alla normativa ed ai relativi commenti verrà pubblicato, da ora in poi, esclusivamente sul predetto portale Internet.

Per ricevere tempestivamente notizia degli aggiornamenti, si invita ad attivare il servizio di **Notizie via RSS**, secondo le istruzioni pubblicate sul portale indicato.

- dott. Alberto Pacher -

LC/er